

COMUNE DI MARANO TICINO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI

articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 del 30.07.2026

Sommario

1) Oggetto.....	2
2) Oggetto della definizione agevolata.....	2
3) Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
4) Effetti della definizione agevolata.....	3
5) Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
6) Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	3
7) Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
8) Rinuncia al contenzioso pendente	4
9) Entrata in vigore	4

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

1) Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la **definizione agevolata delle entrate di cui al comma 2, non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ancorché non avviati alla riscossione coattiva.**
2. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate:
 - a) ICI/IMU
 - b) TASI
 - c) TARSU/TARES/TARI
 - d) ICP
 - e) TOSAP
 - f) CUP

2) Oggetto della definizione agevolata

1. **I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi e notificati entro il 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.**
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
4. **Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1 presenta istanza al Comune entro il 15 ottobre 2026.**
5. **Il Comune, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 4 e previa consultazione del Concessionario in caso di provvedimenti avviati alla riscossione coattiva, comunica al debitore l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.**
6. Contestualmente all'adempimento di cui al comma precedente, il Comune richiede al Concessionario l'applicazione dell'art. 7.

3) Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 2, **il debitore - entro 15 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5 - manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione,** con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate, come definite al comma 2, nel quale intende effettuare il pagamento.
2. **Il Comune, entro il 30 novembre 2026, notifica ai debitori** che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e al Concessionario, in caso di importi avviati alla riscossione coattiva, **l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché**

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) **versamento unico**: entro il 15 dicembre 2026;
 - b) versamento nel **numero massimo di 18 rate mensili**, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 15 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare e di importo minimo pari a € 50,00, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese solare a decorrere da gennaio 2027;
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;
 4. **Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.**

4) Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di insufficiente o mancato pagamento, alle scadenze stabilite, dell'unica rata ovvero di due rate, anche non consecutive, in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e decade. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto (comprensivo di sanzioni e interessi).
3. Su richiesta del debitore decaduto dalla definizione agevolata, la rateizzazione può riprendere a condizione che le rate scadute alla data della richiesta siano integralmente saldate e che il pagamento avvenga nel termine inizialmente concesso.

5) Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, **non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.**
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

6) Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Concordato minore), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

7) Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

8) Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9) Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.